

***Il terrorismo internazionale: strumenti di conoscenza e di contrasto***

*Corso intitolato a Vittorio Occorsio*

***Dal terrorismo politico alle nuove forme di terrorismo globale: la precomprensione dei fenomeni sociali e criminali e il ruolo della magistratura***

Relatore: **Giovanni Salvi**, procuratore generale presso la Corte di appello di Roma

Roma 1° Marzo 2017

Questo corso<sup>1</sup> è intitolato a Vittorio Occorsio. Ciò non è dovuto solo al fatto che sono passati quarant'anni dal suo assassinio. Memoria tanto più doverosa se si pensa che in quegli anni il ricordo di Occorsio non fu sempre coltivato al pari di quello di altri magistrati che diedero consapevolmente la vita per il loro impegno, certamente perché quell'impegno fu anche controverso, in una stagione di forti divisioni. Non fu però nemmeno trascurato, se in occasione del decimo anniversario della morte fu posta nella Procura di Roma una lapide a ricordo del magistrato. Il più giovane dei sostituti del gruppo di lavoro sul terrorismo, fui chiamato a una breve orazione a nome dell'ufficio. La intitolai "Un eroe del nostro tempo". Mio padre, avvocato appassionato, mi rimproverò perché avevo usato un'espressione che, per la sua origine, richiamava un concetto negativo, assai diverso da quello che intendevo. Ci rimasi male ma la lezione mi servì e da allora cerco di evitare le frasi fatte o almeno di utilizzarle a proposito. Racconto questo episodio perché mi fa piacere ricordare mio padre davanti a un uditorio così importante. A ciò si aggiunge che quel rimprovero introduce la seconda ragione per la quale questo corso è nel nome di Vittorio Occorsio: l'uso corretto dei concetti, nel senso dell'adeguamento degli strumenti interpretativi al mutamento dell'oggetto dell'analisi.

La vicenda umana di Occorsio è esemplificativa di questo percorso, che si concluderà con il sacrificio di Mario Amato e con la nascita del pool romano sul terrorismo di destra. Nel breve spazio dei quattro anni che separano l'assassinio di Occorsio da quello di Amato cambia il paradigma interpretativo della destra radicale.

L'approccio investigativo di Occorsio all'eversione di destra ha origine con ogni probabilità in due vicende processuali di cui si occupò tra la fine degli anni '60 e i primissimi anni '70. Il processo a carico di Jannuzzi e Scalfari, originato dalla querela del generale De Lorenzo per l'inchiesta dell'Espresso sui fatti del SIFAR e del Piano SOLO, consentì ad Occorsio di confrontarsi con il "tintinnare di sciabole", frequente in quel periodo. Egli conobbe così le metodologie operative di apparati dello Stato che si sentivano legittimati dalla minaccia comunista a giocare una partita autonoma nella protezione degli interessi occidentali. Il magistrato chiese l'assoluzione dei due giornalisti; il tribunale decise diversamente. Non abbiamo il testo della requisitoria di Occorsio ma certamente qualcosa dovette restare di quella diffidenza quando, poco dopo, fu investito delle indagini sugli attentati del 12 dicembre 1969 a Roma e Milano.

Occorsio segue con determinazione l'ipotesi della responsabilità di Pietro Valpreda e del circolo anarchico XXII marzo; riceve le indicazioni che provengono dagli investigatori ma intraprende al contempo la strada dell'infiltrazione neofascista nel circolo e della responsabilità di alcuni esponenti di Avanguardia Nazionale, tra cui Mario Merlino e Stefano Delle Chiaie, quest'ultimo per la protezione offerta al primo. Indica la possibilità che il gruppo di anarchici sia manovrato per finalità di destabilizzazione<sup>2</sup>. Queste acquisizioni

---

<sup>1</sup> In considerazione della finalità di questa relazione, le note sono limitate all'essenziale.

<sup>2</sup> Nelle requisitorie depositate il 26 settembre 1970 egli tratteggia il ruolo di *quinta colonna* di Mario Merlino: "L'accurata indagine istruttoria permette invero di affermare che Mario Merlino era un *provocatore* infiltratosi tra gli anarchici del Bakunin, mentre rimaneva in contatto con il gruppo di estrema destra capeggiato da Stefano Delle Chiaie" ...

convergono con quanto va nel frattempo accertandosi a Milano e a Treviso (con le indagini del p.m. Pietro Calogero e del giudice istruttore Giancarlo Stiz). Non ha qui importanza l'esito o la fondatezza di quel lavoro investigativo. Ciò che conta è che, pochi anni più tardi, Occorsio affronta il processo per l'organizzazione neofascista Ordine Nuovo (ON) con questo patrimonio di conoscenza e con una nuova consapevolezza. Egli giunge così alla condanna in primo grado degli esponenti di ON per il delitto di ricostituzione del Partito Fascista, alla quale fa seguito il decreto ministeriale di scioglimento del movimento neofascista.

E' un mutamento radicale di rapporto tra queste organizzazioni e lo Stato. Dalla protezione palese e dall'utilizzo occulto si passa, per il tramite di un magistrato intelligente e coraggioso, alla repressione penale. Il mutamento è ben colto dai movimenti eversivi di estrema destra e Occorsio diviene un bersaglio, di cui si discute nella fase preparatoria del progetto di unificazione tra Avanguardia Nazionale (Delle Chiaie) e Ordine Nuovo (Concutelli). Nel frattempo Occorsio sta investigando, oltre che su di una nuova ipotesi di applicazione della norma che punisce la ricostituzione del Partito Fascista, anche sui sequestri di persona, che all'epoca colpiscono alcuni imprenditori romani e che svelano l'esistenza di legami tra la malavita organizzata e l'estrema destra; fatto ancora più rilevante, col senno di poi, è l'arresto di Gian Antonio Minghelli (in seguito assolto), segretario della Loggia Massonica Propaganda 2 (P2), accusato di aver detenuto un'ingente somma di denaro proveniente dai riscatti.

Le indagini di Occorsio giungono quindi, con grande anticipo, ad uno degli snodi della vita politica del Paese, che solo molti anni dopo saranno definitivamente accertati, non prima di altre sciagure. Non ha qui importanza stabilire se questa straordinariamente importante intuizione abbia contribuito a determinare la decisione dell'assassinio, come farebbe ritenere anche il fatto che Concutelli, esecutore materiale, in quelle vicende avesse piedi ben immersi. Ciò che qui conta è che nella prima metà degli anni '70 è difficile investigare sulla destra eversiva senza partire dall'ipotesi, fondata sulle acquisizioni già maturate, della sua compromissione con apparati dello Stato, in un rapporto di reciproca convenienza. L'omicidio di Occorsio viene quindi interpretato nella logica della vendetta per l'efficacia dell'azione del magistrato e per il fatto che essa fosse, in qualche modo, una rottura del patto che aveva fino a quel momento sorretto le relazioni tra destra eversiva e Stato.

Non si coglie invece appieno il segnale che quell'omicidio costituisce, di passaggio dalla collateralità allo scontro frontale.

L'unificazione tra AN e ON non porterà frutti politici significativi (se tale non consideriamo l'attentato contro il vice presidente della DC cilena in esilio, colpito alla nuca così come la moglie, da Concutelli su mandato di Delle Chiaie<sup>3</sup>, che farà dire con disgusto a un militante ordinovista: "hanno sparato a un vecchietto e a una vecchietta"). Quell'idea, insieme all'esempio di Concutelli, farà però germinare nell'eversione di destra un nuovo progetto politico, che nell'attacco allo Stato vede lo strumento per la realizzazione di un fascismo sociale delle origini, vicino al Nazismo e all'esperienza di Salò.

Il paradigma dello stragismo e del golpismo, quindi dell'eversione di destra come alleata di apparati deviati dello Stato, rende però faticosa la comprensione di questo nuovo corso politico. Questo impedisce inizialmente la lettura unitaria della miriade di attentati consumati a Roma dopo il 1977. Essi vengono

---

"L'imputato da anni si era distinto come animatore di disordini e propugnatore di gesti provocatori, dapprima come esponente ufficiale del gruppo Delle Chiaie e poi come *contestatore* inserito nel Movimento Studentesco romano".

<sup>3</sup> Entrambi sono stati assolti con sentenza definitiva. La loro partecipazione è però incidentalmente accertata nelle sentenze della Corte d'Assise di Roma con le quali sono stati condannati Michael Townley, mandante intermedio, e Manuel Contreras Sepulveda, Direttore della DIN, e Edoardo Iturriaga Neumann, Direttore delle operazioni per l'estero del Servizio segreto cileno.

interpretati come provocazioni, attribuibili forse all'estrema sinistra o comunque a giovani sbandati, meri imitatori di altri e ben più pericolosi sovversivi.

E' Mario Amato che intuisce la nuova realtà, come è evidente nella drammatica audizione dinanzi al CSM che precede di poco il suo assassinio. Gli attentati, rivendicati da sigle diverse e che spariscono con la stessa facilità con cui compaiono, non sono né provocazioni né manifestazioni imitative di giovani della "Roma bene", figli di giudici e di avvocati. Amato comprende il disegno unitario sotteso a quelle azioni apparentemente slegate e ne intuisce l'estrema pericolosità, sia per la sua diffusività in un ambiente pronto a riceverlo, qual è l'estrema destra romana, sia per il fatto che esso va a sommarsi all'evoluzione che in pari tempo avviene nell'eversione di sinistra.

L'assassinio di Amato fa finalmente uscire le investigazioni sull'estrema destra da quell'angolo, dal quale nemmeno l'omicidio di Occorsio era riuscito a stanarle. Il gruppo di lavoro che viene costituito nella Procura di Roma consente di conoscere i meccanismi, anche ideali, di funzionamento della nuova realtà eversiva; si riesce così a comprendere che quegli attentati sono tra loro legati sia soggettivamente che per un lucido disegno politico. Questo mutua dalle esperienze della sinistra alcuni temi di fondo, ma li inserisce in un quadro di riferimenti ideali del tutto diverso, collegato con le profonde radici culturali che hanno alimentato negli anni l'ambiente unico della destra eversiva. Sono riferimenti ben descritti da Franco Ferraresi, uno dei maggiori studiosi della destra radicale, e che possono ricostruirsi anche dagli stessi documenti dei movimenti della fine degli anni '70 e dei primi anni '80. Movimenti anch'essi tra loro diversi e che vanno ben compresi nella loro diversità<sup>4</sup>. Così, diversi sono i NAR da *Terza Posizione* e da *Costruiamo l'Azione*. Essi però continuano a tessere una rete di relazioni intersoggettive e a coltivare riferimenti a maestri comuni.

Nel volantino di rivendicazione dell'attentato mortale contro l'ufficiale della Digos che più strettamente lavorava con il pool romano, il capitano Francesco Straullu, ucciso il 21 ottobre 1981 insieme all'agente Ciriaco Di Roma, si legge:

*Non abbiamo né poteri da inseguire né masse da educare; per noi quello che conta è rispettare la nostra etica per la quale i Nemici si uccidono e i traditori si annientano. La volontà di lotta ci sostiene di giorno in giorno, il desiderio di vendetta ci nutre. Non ci fermeremo! Non temiamo né di morire né di finire i nostri giorni in carcere; l'unico timore è quello di non riuscire a far pulizia di tutto e di tutti, ma statene certi, finché avremo fiato, non ci fermeremo*

Quale maggiore chiarezza circa l'indifferenza dell'*Uomo Solare* al consenso delle masse; quale più chiara enunciazione del disegno politico di differenziazione individuale, di rivendicazione di una morale differenziata, che anima questi gruppi e che pone le basi per un loro potenziale utilizzo in disegni più vasti?

L'idea della vendetta è certamente comune anche alle organizzazioni terroristiche di sinistra, a partire dall'attentato al Procuratore generale di Genova, Francesco Coco, ma nel tempo sarà sempre più chiara nelle maggiori formazioni della sinistra eversiva la volontà di inserirsi nelle dinamiche politiche attraverso gli atti terroristici, in una prospettiva più ampia di spinta verso un confronto che veda la ricerca della legittimazione politica di quelle organizzazioni. Nell'estrema destra la punizione e la vendetta manterranno invece un ruolo centrale. Non è un caso che solo gli arresti abbiano impedito l'uccisione di Pierluigi Vigna e di Michele Guardata, componente del pool di Roma.

---

<sup>4</sup> Franco Ferraresi, *Minacce alla democrazia. La destra radicale e la strategia della tensione in Italia nel dopoguerra*, Feltrinelli, 1995. Sulle vicende del terrorismo di destra, V. Borraccetti (a cura di), *Eversione di destra, terrorismo, stragi, Quaderni di Questione Giustizia*, Franco Angeli, 1986.

Attraverso l'appello all'onore dell'*uomo solare* e all'azione, il cui valore è nell'azione stessa, si punta alla germinazione di iniziative spontanee. Per rendere più evidente questo effetto si fa ricorso a sigle diverse, che in realtà non corrispondono ad organizzazioni distinte. Nella progettualità eversiva si costruisce una rete, una struttura organizzativa leggera, basata essenzialmente sulla disponibilità di una piccola logistica comune e di legami diffusi di ambiente. Gli investigatori utilizzeranno, per comprendere questo meccanismo, la *teoria dell'arcipelago*. Pochi leader in grado di tenere uniti piccoli gruppi in costante mutamento; un misto di spontaneismo e di centralizzazione.

La realtà è sempre più complessa dei paradigmi che utilizziamo per interpretarla. Così, le indagini portarono ad emersione l'esistenza di collegamenti molto più complessi di quelli che si erano immaginati. Dal lato di *Ordine Nuovo* ciò è alle origini stesse dell'organizzazione che ne germinò per portare a compimento il progetto di attacco, *Costruiamo l'Azione*, sia per i legami con i vecchi ordinovisti che per le venature stragiste (basti pensare al micidiale attentato con auto bomba, fortunatamente non esplosa, dinanzi al CSM e durante il raduno annuale degli Alpini). Questo percorso fu accertato anche per l'anima avanguardista. Lo spontaneismo armato fu dunque segnato, molto più in profondità di quanto si potesse immaginare, dai "vecchi arnesi del neofascismo", come gli spontaneisti definivano ordinovisti e avanguardisti di vecchia scuola. In questo contesto, trovò spazio anche lo stragismo. Fu necessario così adeguare ancora gli strumenti interpretativi alla realtà che veniva emergendo.

Anche nell'ambito del terrorismo di estrema sinistra le differenziazioni interne delle organizzazioni, del loro approccio ideale, delle modalità organizzative corrispondenti a quelle scelte ideali e politiche costituiscono oggetto di riflessione e – a volte – anche di difficoltà interpretative. Basti pensare al dibattito interno alle Brigate Rosse, che si riflette in divisioni di organizzazioni e operative, alla questione del reclutamento in aree di criminalità comune o, per venire al caso di scuola della questione che qui ci occupa, al contrasto tra il pubblico ministero di Padova (ancora Pietro Calogero) e il giudice istruttore (Giovanni Palombarini) circa la sussunzione giuridica della violenza diffusa dei movimenti del '77. Questi aspetti hanno avuto ampia risonanza e non è il caso qui di affrontarli espressamente. Ciò che conta oggi è il fatto che ciò che fu in discussione e che differenziò gli approcci fu proprio il paradigma interpretativo.

Più in generale, è solo quando si accetta fino in fondo di riconoscere la profondità delle radici del terrorismo di sinistra nell'alveo del movimento operaio e dei suoi riferimenti politici e ideali e si rifiuta quindi il facile ricorso alla categoria della "provocazione" e a terminologie gratificanti (le *sedicenti* Brigate Rosse) ma mistificatorie che si può affrontare la lotta per la conquista delle coscienze.

Occorre poi considerare che lo stesso atto criminale in sé ha un significato diverso, a seconda del contesto in cui si inserisce e, soprattutto, ha una diversa relazione con quel contesto; esso non può essere compreso se non in quel contesto: vi è una stretta correlazione tra lo strumento utilizzato e la finalità dell'atto, interpretata nel contesto di riferimento. Le autobomba non si distinguono per le loro caratteristiche tecniche, eppure la Giulietta di Ciaculli è diversa dalla 500 di Peteano o dalla 128 dell'attentato fallito al CSM e tutte queste sono diverse dagli ordigni – costruiti con modalità simili – che uccidono quotidianamente decine di musulmani nel mondo. Ciò che le differenzia è la relazione con la finalità strategica.

Una conseguenza sul piano delle indagini è costituita, ad esempio, dalla rivendicazione. La strage di Peteano fu diretta contro i Carabinieri. Nella ricostruzione che ne fa uno degli esecutori materiali, essa sarebbe stata il primo atto del passaggio della destra eversiva alla lotta contro lo Stato, anticipatoria cioè dell'omicidio di Occorsio. In realtà quell'attentato si inseriva pienamente nella strategia della tensione e infatti la responsabilità fu attribuita, in un primo momento, all'estrema sinistra. "Un'altra strage dei rossi",

commentano ridendo gli ordinovisti, ascoltando le notizie in televisione, secondo la testimonianza di uno di loro. Questa tipologia di strage non può essere rivendicata. Anzi l'effetto aggiuntivo di terrore è l'incertezza dell'interpretazione, che rende ancora più difficile l'elaborazione e la reazione. Gli attentati sui treni e la strage di Bologna ne sono esempio chiarissimo. Le stragi di sciiti ad opera di sunniti, invece, non escludono la rivendicazione e anzi, quando essa non vi è direttamente, è solo perché l'atto è leggibile in sé, senza alcun bisogno di esser spiegato.

Le strategie politiche dei movimenti eversivi degli anni '70 possono dunque essere lette anche attraverso gli obiettivi e le modalità delle loro azioni. L'attentato indiscriminato è estraneo alla logica dei movimenti di sinistra eversiva (se tali non consideriamo quelli anarchici) mentre trova facile radicamento nell'ideologia e nel progetto politico di quella componente della destra di cui si è appena discusso. Nel caso della destra eversiva, inoltre, alle complesse scelte collegate con l'interazione con il sistema politico, tipiche dei movimenti della sinistra estrema, si sostituisce la logica della punizione e della vendetta. Gli obiettivi saranno gli antagonisti (le "zecche rosse", per usare un termine di recente riportato in auge da un leader politico populista), i pennivendoli, gli infami, i magistrati e i poliziotti *direttamente* impegnati nelle indagini. Non deve ingannare la parziale coincidenza. La scelta degli obiettivi e delle modalità operative discende da logiche diverse, che vanno comprese. Gli assassinii di Galli e Alessandrini e di Occorsio e Amato rispondono a scelte politiche diverse.

Per venire a un esempio dei nostri giorni, l'attentato suicida ha alla base motivazioni molto diversificate. Non necessariamente esso si lega all'aspettativa di una vita oltre la morte. L'esperienza storica (e le origini stesse degli attentati suicidi contemporanei) e gli studi più attenti negano la relazione necessaria tra credo religioso e disponibilità all'atto suicida. Molte altre ragioni convergono verso la scelta di questa modalità operativa da parte del gruppo e motivano il singolo ad aderirvi; tra queste, il messaggio di straordinaria forza della motivazione che porta all'azione, che è intrinseco nel fatto che l'autore è pronto a dare la propria vita. La motivazione individuale poi, quando non vengono strumentalmente utilizzati soggetti non in grado di opporsi, fisicamente o mentalmente, quando dunque la scelta effettivamente è frutto di una decisione consapevole, è legata all'appartenenza: al gruppo familiare, amicale, politico, religioso. Vedremo quanto il concetto di appartenenza sia in generale rilevante per le nuove forme di terrorismo; esso vale anche a comprendere le dinamiche di fondo e le opzioni politiche dell'organizzazione terroristica.

Persino quella che appare la più estrema delle scelte individuali, il suicidio, può dunque avere chiavi di lettura diverse.

Anche le scelte organizzative e l'uso degli strumenti di comunicazione all'interno del gruppo e verso l'esterno sono fortemente condizionate da quelle politiche di fondo. Lo abbiamo visto a proposito dello spontaneismo armato. Lo vedremo ora nel contesto attuale. Solo quella consapevolezza acquisita, però, eviterà l'errore di interpretare le nuove forme di organizzazione diffusa o addirittura di non-organizzazione, con le categorie dello spontaneismo: modelli molto simili eppure del tutto diversi.

Non è questa la sede per ripercorrere queste vicende. Peraltro abbiamo visto che storie, non dissimili, di difficile comprensione iniziale di fenomeni criminali apparentemente simili possono essere trovate anche a sinistra. Quello che qui conta è dar ragione della fondamentale importanza della comprensione del contesto in cui i fenomeni criminali di questo genere si inseriscono, perché solo una profonda conoscenza consente di evitare due errori speculari: il sovraccarico di criminalizzazione, che spinge verso l'illegalità le aree di antagonismo non violento o comunque non rilevante ai fini della tutela della personalità dello Stato, da un

lato; la sottovalutazione di fatti-reato, per la difficoltà di inquadrarli nel contesto di riferimento ignoto o mal compreso.

Sia chiaro, non mi riferisco qui alla interpretazione innovativa di ipotesi di reato, tali da farci entrare nel cono d'ombra della prevedibilità della decisione, secondo la giurisprudenza della Corte Europea (caso Contrada). Mi riferisco invece alla non piena comprensione delle condotte in fatto, perché considerate atomisticamente, con le opposte conseguenze che si sono innanzi viste.

Conoscenza strettamente legata al processo, sia per la finalizzazione, sia per gli strumenti utilizzabili. Ad esempio, ho dubbi sull'ammissibilità come prova della perizia storica, perché non corrispondente a canoni incontrovertibili di scientificità. Ho invece ritenuto ammissibile e molto utile la perizia archivistica, che non coincide con la prima e che fornisce dati oggettivi sulla base di un procedimento di verifica dell'ipotesi e di possibile falsificazione della procedura stessa e dei risultati ottenuti. La perizia storica si avvicina più al tema del fatto notorio, che pure nei processi di terrorismo ha ampio spazio, ed è sottoposta agli stessi limiti di utilizzabilità a fini di prova.

Ciò non vuol dire che nella fase delle indagini non siano necessarie conoscenze storiche approfondite. Anzi, ritengo che esse non possano essere pretermesse ma che facciano parte di quella importantissima fase che è l'analisi, preconditione dell'indagine, basata su dati anche procedurali e tali da consentire la formulazione di ipotesi attendibili, che nel procedimento prima e nel processo poi saranno sottoposti a corroborazione e confutazione.

Non vi è in questa apertura al contesto il rischio di una trasformazione del ruolo della giurisdizione? Le esigenze generalpreventive, pure all'origine stessa della sanzione penale, non rischiano di divenire prevalenti sull'aggiudicazione, sulla stretta attinenza del giudizio al fatto-reato? Parleremo dopo dei profili attinenti al reato e alla sua struttura, a questo tema collegati; qui interessa cercare di operare un'azione di delimitazione dei confini. Molti sono gli aspetti anche di questa delimitazione, che richiederebbero un intero seminario, dal fatto notorio alla concentrazione del sapere nel pubblico ministero al ruolo del giudice specializzato (e non speciale). Credo tuttavia che siano ormai alle nostre spalle le polemiche sui processi ai fenomeni piuttosto che ai fatti, alla strutturazione degli uffici secondo specializzazioni, al protagonismo e così via.

Dal giudice non si attende la ricostruzione di un fenomeno storico, ma una decisione sulla responsabilità delle persone accusate per un fatto previsto dalla legge come reato. Vi sono però due aspetti che occorre tenere in considerazione. Innanzitutto inevitabilmente il ruolo della giurisdizione risente del fatto che alcuni fenomeni criminali, *in primis* quello del terrorismo, si intrecciano con la vita della società, le sue caratteristiche, le sue istituzioni. È vero che la giurisdizione consiste nell'accertamento di responsabilità individuali ma è difficile non tenere conto della conseguenza sull'assetto di una società dei fenomeni in cui quelle condotte si iscrivono. Bisogna esserne consapevoli. Ciò si riflette – a mio parere – nella conclusione che se il giudice è per definizione indifferente rispetto all'esito dell'aggiudicazione (è, cioè, terzo), non lo è la giurisdizione nel suo complesso. L'effettività della giurisdizione, la possibilità di individuare e punire gli autori degli atti illeciti in una buona percentuale, non è affatto indifferente. La distribuzione delle risorse, la qualificazione professionale dei magistrati e delle forze di polizia, la disponibilità di adeguato armamentario investigativo e sostanziale devono convergere a tal fine.

Ciò implica, ancora, che è diverso il ruolo del giudice da quello del pubblico ministero. A quest'ultimo spetta rappresentare al giudice nel caso concreto, nelle forme di mezzi di prova ammissibili e adeguati alla bisogna, tutti gli elementi necessari per la decisione e dunque anche quelli relativi al contesto storico e a quello specifico in cui si inserisce l'atto criminale oggetto di giudizio. Nel pubblico ministero si concentra quindi la

necessità del sapere, da riversare in un giudizio che, per condizioni strutturali, veda un giudice culturalmente in grado di accogliere e valutare criticamente quel sapere, acquisito nelle forme del processo.

La consapevolezza della necessità che giudice e pubblico ministero siano entrambi attrezzati culturalmente ad affrontare il complesso contesto storico-ideale in cui si inserisce l'agire delle organizzazioni e dei singoli nei reati politicamente motivati portò il CSM negli anni '80 ai primi seminari di formazione, di straordinaria utilità.

Questa esigenza è oggi tanto più forte perché il discorso politico del terrorismo jihadista è fondato su riferimenti culturali che ci sono estranei. Il militante rivoluzionario di destra o di sinistra degli anni 70 era il nostro compagno di banco, utilizzava riferimenti culturali che conoscevamo a fondo e che costituivano parte del nostro stesso retroterra culturale. Quei riferimenti erano profondamente radicati nella società italiana e ciò costituiva insieme la forza aggregatrice di quei movimenti e il grimaldello per penetrarli e vincere la battaglia delle coscienze. Oggi abbiamo di fronte non solo problemi linguistici. Questi peraltro non sono di poco conto. Chiunque abbia dovuto avere a che fare con un interprete di lingua araba sa bene quanto sia difficile ottenere traduzioni accurate, anche per ragioni strutturali dell'arabo, in cui la radice è determinante nell'attribuire alla parola un significato di contesto. A queste difficoltà si aggiunge quella della comprensione dei riferimenti profondi a un dibattito interno all'Islam e alle sue molte realtà; un dibattito che affonda le sue radici in secoli di approfondimenti, fino alla costruzione di un *corpus* consolidato, nel quale si inseriscono le teorizzazioni dei movimenti islamisti (così definendosi i movimenti di rinnovamento politico dell'Islam<sup>5</sup>). E' possibile penetrare la logica del terrorismo jihadista solo comprendendo queste radici e la loro profondità in correnti interpretative che sono anch'esse direttamente politiche (basti pensare al Wahhabismo e alla fondazione della dinastia saudita, ma in realtà ogni lettura del Corano e della Sunna è anche al contempo "politica", per la immedesimazione di religione, comunità e politica).

Per inciso, questa realtà assegna alla nostra formazione, dalla Scuola Superiore a quella decentrata, un compito importante. Già ora essa è impegnata in corsi, come quello di oggi, che affrontano la specificità del terrorismo attuale, nel suo contesto e per le tecniche di indagine che ne seguono. Occorre però uno sforzo ulteriore, mirato specificamente all'acquisizione diffusa di strumenti di interpretazione e di lettura, con l'ausilio di coloro che di tali strumenti già dispongono, dalle Università alle Agenzie di Informazione al collegamento con il *law enforcement* di altri Paesi. La Procura Generale di Roma ha provato, nei limiti delle sue attribuzioni, a mettere a disposizione alcuni strumenti conoscitivi ai magistrati del p.m. del distretto, con risultati di partecipazione entusiasmanti. Vi è sete di conoscenza.

La violenza con motivazione religiosa non è solo di matrice islamica. Basti pensare ai movimenti cristiani negli Stati Uniti, a prevalente venatura antiabortista, e al ricorso al terrorismo da parte di movimenti che nel richiamo religioso affermano identità culturali (quali minoranze o maggioranze che si sentono minacciate) o rivendicazioni di autonomia nazionale. Il più grave attentato terroristico nella storia statunitense, prima dell'11 settembre, fu la distruzione nel 1995 dell'Alfred P. Murrah Federal Building di Oklahoma City, con 168 morti, da parte di Timothy McVeigh, appartenete a un gruppo di suprematisti bianchi. Questi movimenti

---

<sup>5</sup> A dimostrazione dell'inermità di trovare etichette che una volta e per tutte risolvano il delicato problema della corretta definizione di un fenomeno, senza recare offesa al principio di non discriminazione, si deve considerare che il termine *islamismo* è ora rifiutato da chi pure ne aveva fatto uso per caratterizzare il proprio impegno politico. Si veda R.Ghannouchi, fondatore in Tunisia di MTI (Islamic Tendency Movement) e poi di Ennahda, partito ora nella compagine governativa: "The party no longer accepts the label of *Islamist* – a concept that has been disfigured in recent years by radical extremists – as a description of its approach", *From Political Islam to Muslim Democracy in Foreign Affairs*, Settembre/Ottobre 2016 p. 59

hanno tuttavia caratteri particolaristici. Essi sono legati a rivendicazioni specifiche che, in quanto tali, possono costituire oggetto di transazione politica. Non necessariamente lo sono in fatto, ma ciò dipende da fattori in qualche maniera governabili. Questi movimenti non sono dissimili da quelli conosciuti in passato e la motivazione religiosa è parte di un più complesso milieu politico-ideale, collegato alla rivendicazione di appartenenza identitaria o nazionale/etnica. Gli stessi conflitti ceceni o afgani, nei quali certamente l'identità religiosa è stato un potente collante e un richiamo per i combattenti stranieri, apparivano conflitti di tipo tradizionale: insorgenti con forti motivazioni ideali, impegnati nella lotta per la liberazione della terra e per l'affermazione dell'identità cultural-religiosa del proprio popolo.

E' il conflitto afgano che, una volta vinta la guerra prima nei confronti dell'invasore russo (sovietico) e poi del regime di Najibullah, che ne costituiva la prosecuzione, rende manifesto ciò che era già *in nuce*. I movimenti a radice religiosa acquistano via via autonomia rispetto alla convergenza di idealità (e di etnie e tribalità) diverse. La conquista di un territorio da parte dei Talebani rende percepibile ciò che era già manifesto: l'irriducibilità della lotta intrapresa al territorio afgano e la potenzialità diffusiva di un messaggio universale.

Non è un caso che il Leone del Nord, Ahmad Shah Massoud – poi assassinato poco prima dell'attentato dell'11 settembre – mentre lotta contro i talebani in Afghanistan al fianco dell'alleanza occidentale, avvii la sanguinosa guerra civile nel Tajikistan, a base religioso-tribale.

La dinamica avviata con la conquista talebana, sia pure precaria, dell'Afghanistan rafforza la prospettiva di una guerra finalizzata alla riconquista dei territori in passato appartenenti alla comunità islamica e in prospettiva alla definitiva diffusione mondiale dell'Islam. La motivazione religiosa si rende così autonoma da quelle etnica e nazionale; queste ultime costituiscono certamente ancora una potente base di raccolta e una forte spinta ad aggregazioni di movimenti e al reclutamento, ma non costituiscono più il collante che tiene insieme i combattenti di diversa provenienza.

Questa potenzialità universalistica era già presente nei movimenti terroristici islamici degli anni '90 e nei primi anni 2000. Tuttavia la forza aggregatrice delle rivendicazioni etnico-nazionali (dai Balcani alla Cecenia all'Afghanistan) in qualche maniera mimetizzava il carattere dirompente della nuova ideologia. La solidarietà appariva prevalente sull'universalismo.

Questa dinamica è ben visibile nell'evoluzione di al-Qaida e soprattutto nella germinazione da questo movimento di gruppi antagonisti e infine dello Stato Islamico nelle sue diverse componenti. Conoscere le dinamiche anche ideali interne ai movimenti terroristici è di fondamentale importanza. Superate le difficoltà linguistiche e quelle – non minori – di comprensione del contesto logico-ideale di riferimento, l'analista potrà cercare di superare lo schermo costituito dagli schemi interpretativi utilizzati in passato e di comprendere le prospettive future delle dinamiche interne ai movimenti. Questo lavoro è certamente molto complesso e richiede analisti con una preparazione multidisciplinare, in grado di calare i mille riferimenti contenuti nello sterminato materiale di provenienza jihadista nel loro contesto ideale, frutto di più di un millennio di elaborazione dottrinale. Un esempio banale è l'uso del termine *Rumiyah*, utilizzato per la nuova rivista di IS, che affianca *Dabiq* e ora *Inspire*; esso non è un riferimento alla capitale italiana o della cristianità, ma all'avversario storico romano, incarnato in passato in Bisanzio. E' dunque corretta l'interpretazione che vede nella scelta del nuovo nome anche una scelta strategica di portare la guerra nel territorio nemico (nell'Occidente), rispetto a quella della battaglia apocalittica in Dabiq, ma non necessariamente l'obiettivo immediato dell'attacco che si evoca è la città di Roma.

Anche all'interno delle organizzazioni terroristiche si svolge un dibattito sulle linee politiche, sia tattiche che strategiche, per raggiungere l'obiettivo comune finale. Il dibattito è assai vivace, anche perché non si svolge solo con documenti, lettere, discussioni con vari strumenti telematici e *de visu*, ma soprattutto attraverso *fatti che parlano*. La radicale divergenza di opinioni tra al-Qaida e IS emerge da una serie di fonti documentali e dichiarative. Essa è però resa evidente dagli attentati contro i Musulmani apostati o eretici. La chiarificazione di ciò che è Islam e di ciò che non lo è, è preliminare rispetto alla lotta contro i miscredenti (IS) o invece va rinviata a un momento successivo e non necessariamente con le armi (al-Qaida)? I sistematici e brutali attacchi contro gli stessi musulmani sono molto più loquaci della corrispondenza tra leader.

L'assoluta maggioranza degli attacchi terroristici di questi anni si rivolge infatti contro la stessa comunità musulmana. Questi attacchi guadagnano poche righe nella nostra stampa, se pure riescono in ciò, ma il costo in vite umane è enorme. Le comunità più attaccate sono quelle sciite o collegate a minoranze etniche ma colpite sono anche le comunità "ereticali", in larga parte dell'Islam consuetudinario; ovunque, poi, sono colpiti gli esponenti laici dei Paesi a forte presenza islamica e i credenti moderati. L'attentato in Bangladesh che costò la vita a nove italiani (e che meritò per questo le prime pagine, altrimenti indifferenti ai massacri) si inserisce in una scia di sangue che ha colpito giornalisti, avvocati, scrittori, blogger; le stesse modalità brutali dell'uccisione degli ostaggi contengono un messaggio che ricollega l'attentato alle modalità simboliche utilizzate in passato. Lo studio di quell'attentato fa poi giustizia di tanta retorica sull'emarginazione come spinta individuale al terrorismo.

Questa dinamica sarà nell'immediato futuro influenzata da fattori esterni. Se infatti l'ISIS vedrà una sconfitta definitiva sul terreno siriano e irakeno, si troverà nella necessità di riconsiderare la propria strategia. Occorre quindi sin d'ora andare oltre la semplice constatazione che è possibile che i combattenti sconfitti si riversino in occidente o in altri Paesi ove si combatte. Questa realtà andrà poi a inserirsi nel contesto delle scelte che la nuova amministrazione statunitense farà in materia di contrasto del terrorismo. Sarà vincente l'anima isolazionista, jacksoniana, che spingerà a salvare uomini e risorse per riversarle su altri settori, ritenuti di maggiore interesse strategico, oppure prevarrà il desiderio di riaffermare la forza militare degli Stati Uniti e il suo potenziale ideologico di promozione della *Rule of Law*?

Ancora più gravi sono le domande che l'evoluzione della Turchia porrà per la stabilità del Medio Oriente e più in generale per l'affermazione dell'Islam politico, in cui si mescoleranno tentazioni di riprendere il ruolo di potenza regionale – una regione molto estesa, che giunge fino ai territori dello Xinjiang, passando per le presenze turcofone nell'area delle Repubbliche ex sovietiche – e pressioni integraliste religiose, alla base del successo di Erdogan.

Addirittura drammatiche le prospettive in Pakistan, recentemente colpito da un altro attentato terroristico contro gli stessi musulmani. L'unica potenza nucleare palese del mondo islamico è in questo momento in bilico, sottoposta com'è all'assedio da parte di alleati radicali (i Talebani afgani) e da terroristi islamici interni (i Talebani pakistani, di quelli afgani ferocemente nemici). Lo spregiudicato utilizzo del sostegno a organizzazioni terroristiche, utili per un disegno strategico nei confronti dei Paesi vicini, si sta rivelando pericolosamente controproducente.

In questo contesto potranno rimescolarsi antiche alleanze mediorientali e ridisegnarsi il ruolo dell'Europa, anche nel suo impegno diretto in conflitti di tipo tradizionale.

L'analisi di contesto geopolitico, poi, consente di inserire i conflitti locali nelle dinamiche cui si appena fatto cenno. Sarebbe infatti un grave errore isolare un aspetto della realtà, perché predominante. Esso acquisisce forza e potenzialità aggregativa per una serie di fattori, tutti da considerarsi e spesso non facilmente isolabili.

Le questioni che possiamo definire nazionali continuano ad avere grande peso. La questione palestinese, ad esempio, ha una sua evidenza del tutto autonoma e con la percezione di ingiustizia che genera costituisce uno dei collanti ideali più forti, al di là delle differenze tra sciiti e sunniti. Essa continua a rilanciare il messaggio anticoloniale, pur se esso potrebbe ormai essere marginale nella valutazione dell'ingiustizia reale nel mondo islamico. Se ci si mettesse a tavolino a separare torti e ragioni, nel lungo percorso del colonialismo, prima, e delle lotte di liberazione poi, le élite dei Paesi islamici e soprattutto di quelli arabi non sarebbero certamente dalla parte dei buoni. Questo vale anche per le situazioni nelle quali i Paesi coloniali (o neocoloniali) hanno, anche in anni recenti, interferito con le dinamiche politiche interne. L'esempio dell'Iran è davvero *self evident*. Il colpo di stato fomentato nel 1953 dai britannici e sostenuto dal clero sciita che rovesciò il leader moderato Mohammed Mossadeq, reo di avere nazionalizzato il petrolio, è all'origine del successivo disastro politico e del passaggio del 1979 dalla dittatura alla teocrazia; ma sono le élite iraniane che hanno fatto il lavoro sporco, anche nei mesi immediatamente successivi al 1979, eliminando ogni forma di opposizione laica e moderata.

L'Arabia Saudita è un altro ottimo esempio in cui è difficile distinguere tra responsabilità esterne ed interne.

Se si estende lo sguardo, i disastri coloniali hanno trovato terreno fertile nelle élite politiche e religiose di molti Paesi. Si pensi all'Indonesia, dove il sistematico sterminio dei "comunisti" (cioè di qualsiasi oppositore laico), che provocò milioni di morti e dispersi, affonda le radici nel conflitto tra blocchi, ma trovò nella comunità musulmana e nei suoi predicatori i volenterosi carnefici, con la conseguenza che l'Islam radicale svolge ora un ruolo sempre più minaccioso, anche per le comunità minoritarie musulmane, definite eretiche. Il Bangladesh, per venire ad un Paese le cui vicissitudini abbiamo recentemente dovuto conoscere, ha visto negli anni '70 un genocidio dei bangladesi, patrocinato dai militari pakistani ma legittimato dai *Mufti* locali; l'origine lontana del massacro può forse cercarsi nelle divisioni di Stati nazionali derivanti dalla fine del colonialismo (*Punjab, Afghania, Kashmir, Indus, Sindh e Belucistan* o *Terra dei Puri di Spirito*? Certamente un nome non più antico degli anni '30) ma quella vicina non è certo coloniale. La persecuzione della minoranza musulmana in Myanmar non ha poi nulla a che vedere con il retaggio coloniale.

La stessa realtà palestinese è molto più complessa della vulgata antisraeliana.

Ciò che conta è però la percezione diffusa dell'origine di tutti i mali nel colonialismo, antico e recente, ora sotto forma di globalizzazione.

Questa percezione è a sua volta un collante potente, che attrae insieme giovani disperati nelle *banlieues* e altri perfettamente integrati e di ottima famiglia, come si sarebbe detto un tempo, ma non è la spiegazione della ragione per la quale la rabbia anticolonialista prende la forma attuale dell'integralismo islamico.

Un altro collante forte è l'antisemitismo, che nel conflitto israeliano trova nuova linfa ma che ha radici più profonde e molto antecedenti al secondo conflitto mondiale e alle azioni terroristiche dell'Irgun e delle altre bande analoghe.

Emarginazione, profondo disgusto per l'ingiustizia, desiderio di riscatto, rabbia da ormoni (come le "estati mafiose" nelle interpretazioni di procuratori generali di qualche anno fa) sono tutti elementi che possono confluire nel determinare la radicalizzazione; ciascuno di questi elementi, nei limiti in cui rileva, va dunque specificamente considerato e contrastato. Ma tutti questi elementi, ed altri ancora, non ci dicono ancora in quale direzione il desiderio di rivincita si è indirizzato e *perché proprio in quella*.

In altri termini, il concetto di islamizzazione del radicalismo, utilizzato per rendere più accettabile a un palato europeo, preoccupato della discriminazione, la motivazione religiosa resasi autonoma, non ha capacità esplicativa; esso è descrittivo degli aspetti più di superficie del fenomeno. Una categoria interpretativa, per essere davvero utile, deve invece avere capacità esplicativa. Deve cioè aiutarci a comprendere innanzitutto in che cosa consista la radicalizzazione di matrice islamica e poi perché proprio tale forma di radicalizzazione abbia preso il sopravvento rispetto ad altre possibili.

La categoria interpretativa deve quindi dar conto delle ragioni per le quali società ad altissimo livello di integrazione conoscono fenomeni di radicalizzazione che sfociano nel terrorismo. Società, peraltro, che affrontano da decenni l'integrazione con approcci del tutto diversi e con ottimi risultati. Perché la realtà è che la Francia, la Gran Bretagna e gli altri Paesi europei maggiormente colpiti hanno livelli di integrazione notevolissimi, che vanno ben oltre la tolleranza. Questo vale per la Gran Bretagna, con il suo approccio di accettazione e disciplina della diversità, come per l'assimilazione francese. Il quartiere di Molenbeek a Bruxelles è tutt'altro che un ghetto; è invece, come è stato ricordato recentemente dall'on.le Sassoli in un approfondito intervento in un seminario recentemente organizzato a Roma, un bel quartiere centrale, a pochi passi dalla *Grand Place*, dove vi è una concentrazione di immigrati di varia provenienza ma dove si vive bene. Certo, proprio l'integrazione di molti rende più difficilmente tollerabile la non integrazione degli esclusi; la costituzione di fatto di aggregazioni per comunità di esclusi rende le *banlieues* parigine esplosive.

Questo, tuttavia, poco ci dice delle forme che il rifiuto determina nelle comunità colpite da discriminazione. Comprendiamo cioè che se la comunità esclusa o non integrata è musulmana, questo sarà un forte collante identitario; ma come è reso possibile, sulla base di quale potenzialità intrinseca, che la identità si si costruisca in ideologia in grado di dare risposta a quella spinta antagonista?

In realtà, non è possibile individuare un percorso unico o prevalente di radicalizzazione. Si tratta di soggetti delle più diverse provenienze sociali e che hanno seguito processi lunghi oppure brevissimi di maturazione della scelta, con una costante maggiore, costituita dal rapporto con il web, a sua volta però diversamente intersecantisi con altre componenti<sup>6</sup>.

Un fattore molto importante nella radicalizzazione è certamente costituito dalla spinta all'appartenenza. Questa spinta emerge da ogni procedimento penale, dal materiale documentale e da quello comunicativo di vario genere, ed è sottolineata negli studi operativi e scientifici. Essa è fattore essenziale della radicalizzazione in carcere, ove l'appartenenza gioca su livelli diversi.

Il messaggio di riscatto che viene dall'Islam ha un forte potere attrattivo nel contesto di una comunità. E' innanzitutto riscatto individuale dalla degenerazione dei costumi, avvertita in maniera molto forte rispetto alle pratiche di libertà ormai diffuse nelle società occidentali. Questo rifiuto è ampiamente presente nell'elaborazione dell'Islam radicale, in particolare a partire dalla riflessione di Al Banna e dei Fratelli Musulmani e soprattutto di Sayyid Qutb, dopo il viaggio negli Stati Uniti del 1948, e porta alla scelta politico-organizzativa verso l'educazione delle anime, sin dall'infanzia, e nella ricerca della purezza dei costumi come base per la rifondazione dell'Islam. Questo aspetto individuale non può essere scisso da quello comunitario e politico. Non solo perché, come si è appena detto, esso è alle basi dell'elaborazione anche dell'Islam politico radicale, ma soprattutto perché l'Islam è *comunità*. Il riscatto individuale rispetto a comportamenti

---

<sup>6</sup> Per il caso italiano, questi aspetti sono ben discussi nello studio della Commissione istituita presso il Ministero dell'Interno, *Verso un approccio italiano alla prevenzione della radicalizzazione*, Gennaio 2017

degenerati, quali assumere droghe o alcool, fumare, mostrare parti del corpo, tatuarsi ecc., è inscindibilmente legato all'affermazione di queste regole di condotta nella comunità.

Il riscatto individuale si lega così al messaggio politico di riscatto in maniera inscindibile e costituisce un potente apparato ideologico. Questo legame non richiede una approfondita conoscenza della teologia e della dottrina islamica ma solo la possibilità di aderire a semplici concetti e norme comportamentali. Ciò rende possibili tanto complesse conversioni, come quella vissuta personalmente da al-Zarqawi<sup>7</sup>, appassionatamente concentrato nello studio dei testi per riscattarsi dal passato di delinquente comune, quanto conversioni immediate, altrettanto radicali.

Su questa unità di religione e comunità si fonda un'interpretazione dell'Islam che ha acquistato sempre più forza negli ultimi decenni. Non si comprenderebbe infatti la diffusione del radicalismo estremo senza esaminarne i rapporti con le dinamiche religioso-politiche interne alla vasta comunità musulmana. Anche su questo sono stati scritti, ma solo recentemente, fiumi di inchiostro da parte degli studiosi occidentali o di formazione occidentale, mentre l'intera elaborazione – anche politica – del mondo Islamico è su questi temi concentrata da secoli. Basti qui rilevare che l'impegno di alcuni Paesi, soprattutto Arabia Saudita e Qatar, ha diffuso nel mondo un'interpretazione del *corpus* che ha lentamente posto le basi per l'accezione radicalmente estrema di concetti effettivamente presenti nel dibattito religioso, da secoli. Il paradosso è che questa interpretazione fortemente conservatrice nasce proprio dal tentativo, a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo, di contrastare l'egemonia culturale (e naturalmente politica) del colonialismo, attraverso il ritorno alle origini, a un Islam nel quale la sua enorme forza espansiva militare e di egemonia ideale si era realizzata attraverso l'unità di religione e politica nei primi quattro Califfati.

E' questo essere intriso fino al midollo di una lunga tradizione di interpretazione dell'Islam politico-religioso che costituisce la forza evocativa dell'estremismo più radicale<sup>8</sup>. Senza comprendere questo aspetto non può nemmeno affrontarsi, con speranza di successo, la lotta per la conquista dei cuori e delle anime, che è compito comune dell'Islam moderato (grande maggioranza dei credenti e – si spera – anche maggioranza dei religiosi) e delle politiche di contrasto.

Lo ha detto con rara chiarezza Omar Saif Ghobash<sup>9</sup>: "Ciò che mi preoccupa è che mano a mano che le idee estremiste si sono diffuse, il circolo dei Musulmani aderenti ad altre concezioni dell'Islam ha iniziato a

---

<sup>7</sup> Questo aspetto è evidente nel percorso di Abu Musab al – Zarqawi (nato Ahmad Fadil al-Khalayleh), originariamente membro di una gang locale di Zarqa, spacciatore e tatuato, già radicalizzato ma formatosi poi in carcere sotto la guida di Maqdisi e divenuto il fondatore del movimento che diede luogo allo Stato Islamico.

<sup>8</sup> Anche alcune simbologie hanno un forte radicamento in messaggi diffusi. L'utilizzo di nomi di battaglia tratti dalle città di provenienza (es. al-Zarqawi e al-Bagdadi) e di bandiere e vesti da combattimento nere è radicato in un'antica simbologia, di cui può essere esempio il seguente hadith (o detto sulla vita del Profeta, tramandato attraverso una catena di trasmettitori orali): "*The black flags will come from the East, led by mighty men, with long hair and beards, their surnames are taken from the names of their home towns and their first names are from a "Kunya".* (Asmal Masalik Lieyyam Mahdiyy Maliki Li Kull-id Dunya Biemrillah-il Malik, Qalda bin Zayd) Abu Abdullah Nuaim Ibn Hammad nella catena di trasmissione basata sull'autorità di Al Zuhari. Molte sono poi le discussioni sull'autorità e sull'interpretazione del singolo hadith.

<sup>9</sup> OMAR SAIF GHOBASH, *Letters to a Young Muslim* (Picador, 2017), pubblicata per estratto su Foreign Affairs, 1-2017, con il titolo *Advice for Young Muslims. How to Survive in an Age of Extremism and Islamophobia*. La traduzione è mia. Ghobash, Ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti in Russia, scrive al suo figlio diciassettenne, illustrando le ragioni della crisi dell'Islam e invitandolo alla riflessione. Questo è il testo integrale del brano in cui la citazione si inserisce: *How should you and I take responsibility for our lives as Muslims? Surely, the most important thing is to be a good person. And if we are good people, then what connection could there be between us and those who commit acts of terrorism, claiming to act in the name of Islam? Many Muslims protest against and publicly condemn such crimes. Others say that the violent extremists who belong to groups such as the Islamic State are not true*

restringersi. E mentre si restringeva è divenuto sempre più silenzioso, fino a che solo gli estremisti sembrano parlare ed agire in nome dell'’Islam”.

L'’Islam non radicale non è libero. Esso è oggetto di una fortissima pressione, che va dall'’enorme potenza economica di Paesi che sostengono in tutto il mondo l'’interpretazione più radicale dell'’Islam religioso come strumento di affermazione di primazia politica, allo sterminio delle comunità non ortodosse. Gli attentati contro gli sciiti si inseriscono in questa dinamica, anch'’essa complessa e non a senso unico. Per ciò che ci riguarda, l'’Islam moderato non è libero perché molti giornalisti, scrittori, uomini politici dei Paesi occidentali o del mediterraneo sono costretti al silenzio dalle minacce e spesso dall'’esecuzione di quelle minacce. Non cedere di un millimetro nel tutelare la libertà di espressione è dunque parte fondamentale della battaglia per la conquista dei cuori e per la sconfitta dell'’imposizione violenta dell'’interpretazione radicale dell'’Islam.

Le conseguenze di questo approccio di comprensione sono dunque molteplici. Esso però deve essere pieno e approfondito. Esso non può accontentarsi di mere rassicurazioni provenienti dal dialogo interreligioso (e non sarà un caso se il rapporto politico con l'’Islam ha come canale principale quello religioso). Deve giungere al cuore del problema e interrogarsi su quanto siano profonde le radici del radicalismo (bisticcio voluto).

Un test fondamentale è costituito dalla libertà religiosa. Non solo perché questa è la prima e storicamente fondativa delle libertà; essa costituisce un banco di prova anche dell'’universalismo islamico.

Secondo un'’interpretazione in questo momento dominante nei Paesi a maggioranza islamica e nelle scuole di pensiero più diffuse, infatti, la libertà religiosa si manifesta esclusivamente nell'’ambito delle comunità di appartenenza, sulla base di quel riconoscimento della facoltà di alcune comunità di continuare a professare il loro credo (con forti limitazioni e pagando una tassa) che in passato consentì all'’Islam di essere assai più tollerante del mondo cristiano. Tolleranza però basata sulla comunità e non sulle scelte individuali. Questo passaggio, realizzatosi in Europa tra il XVII e il XVIII secolo, non si è mai compiuto del tutto nei paesi islamici.

Conseguenza di questo retaggio storico è che l'’apostasia non è consentita. Essa è punita dalla legge come reato, in molti paesi con la morte, ancora oggi. E' per questo che ha destato grande scalpore la decisione (*Fatwa*) del Consiglio degli Ulema di Rabat, Marocco, denominata *La Via degli Eruditi*, che ha revocato la precedente del 2012 nella quale si confermava la conformità a Sharia della pena di morte per l'’apostata, che pure lo Stato non applicava prevedendo solo una pena detentiva.

Le due decisioni ci consentono, sia detto per inciso, di comprendere anche la difficilmente scindibile unità di religione e politica.

---

*Muslims. “Those people have nothing to do with Islam,” is their refrain. To my ears, this statement does not sound right. It seems like an easy way o not thinking through some difficult questions. Although I loathe what the terrorists do, I realize that according to the minimal entry requirements for Islam, they are Muslims. Islam demands only that a believer affirm that there is no God but Allah and that Muhammad is his messenger. Violent jihadists certainly believe this. That is why major religious institutions in the Islamic world have rightly refused to label them as non-Muslims, even while condemning their actions. It is too easy to say that jihadist extremists have nothing to do with us. Even if their readings of Islamic Scripture seem warped and out o date, they have gained traction. What worries me is that as the extremists' ideas have spread, the circle o Muslims clinging to other conceptions of Islam has begun to shrink. And as it has shrunk, it has become quieter and quieter, until only the extremists seem to speak and act in the name o Islam. We need to speak out, but it is not enough to declare in public that Islam is not violent or radical or angry, that Islam is a religion of peace. We need to take responsibility for the Islam o peace. We need to demonstrate how it is expressed in our lives and the lives of those in our community. I am not saying that Muslims such as you and I should accept blame for what terrorists do. I am saying that we can take responsibility by demanding a different understanding of Islam. We can make clear, to Muslims and non-Muslims, that another reading of Islam is possible and necessary.*

Il caso della Tunisia è straordinariamente interessante. La costituzione nata nel 2014 da un compromesso stipulato sul filo del rasoio della guerra civil-religiosa prevede che debba essere punita dalla legge penale la dichiarazione di *takfir*<sup>10</sup> e cioè il fatto che un'autorità religiosa (cioè un soggetto che abbia acquisito, attraverso un complesso iter, spesso di natura anche statale, l'autorevolezza per emettere comandamenti religiosi) dichiari che una persona o un fatto (ad esempio, un libro, un film, un modo di vestire, un'interpretazione del Corano e della Sunna ecc.) siano blasfemi o costituiscano apostasia.

Per comprendere appieno il valore dirompente di questa previsione occorre considerare che nelle accezioni più estreme (ma non per questo poco diffuse) di blasfemia e di apostasia vi è non solo l'offesa diretta o la espressa rinuncia all'Islam, ma anche qualunque lettura della Sunna o qualunque comportamento che sia ritenuto in contrasto con il vero monoteismo<sup>11</sup>.

Alla base della punizione dell'apostasia vi è un'idea fondante dell'Islam dei primi secoli, un Islam vittorioso che si espanse in pochi decenni, con la forza delle armi e la potenza delle idee, su gran parte del mediterraneo, dell'Africa del Nord e dell'Oriente. Essa è costituita dalla universalità del messaggio del Profeta, Sigillo delle Profezie, in una visione insieme millenaristica ed apocalittica che costituisce oggi un potente fattore aggregante, tendenzialmente svincolato dalle vicissitudini locali. Il cristianesimo, che ha anch'esso una proiezione universalistica ed escatologica, ha pure esso conosciuto una versione apocalittica ma in un contesto ideale del tutto diverso. Non ha qui senso discutere delle analogie e differenze. Ciò che interessa è comprendere come oggi il millenarismo apocalittico funzioni come componente essenziale dell'ideologia del riscatto islamico.

E' per questa ragione profonda che può funzionare così bene l'aggregazione per mezzo del web. Non è solo una questione di disponibilità di risorse informatiche e del fatto che i nuovi mezzi di comunicazione consentono rapporti non fisici tra soggetti. Certo, queste ne sono le premesse tecniche. Le grandi risorse economiche che la conquista territoriale fa aggiungere alle abituali forme di finanziamento (da Stati e dalla comunità attraverso contribuzioni), a partire dalla raccolta dello *zakat* fino al contrabbando di petrolio, all'uso del lavoro forzato, alla vendita di beni, tra cui le donne, hanno consentito infatti di accedere a livelli sofisticati di comunicazione<sup>12</sup>, rendendo ancora più efficaci quelle già sperimentate da gruppi al-qaidisti.

La vera svolta è però nella potenzialità diffusiva senza limiti, costituita dalla universalità del messaggio. Lo strumento tecnico si sposa con quello ideologico. L'universalità del mezzo è funzionale, in relazione

---

<sup>10</sup> La dichiarazione di *takfir* (*kufra*) corrisponde al massimo grado di empietà. Se il termine è utilizzato in una *fatwa* ciò implica che la persona ha perso la protezione della legge islamica e può essere ucciso impunemente.

<sup>11</sup> Anche il concetto di *democrazia* può essere considerato ereticale, così emergendo il difficile rapporto tra *autorità* e *consenso*, già alla base dell'Islam dei primi anni. Ad esempio, Āsim Muḥammad Ṭāhir al-Barqawī, detto Abū Muḥammad al-Maqdisī, ispiratore di al Zarquawi, ferocemente contrario ai regimi democratici e ai regimi arabi non rigorosamente monoteocratici, è riportato aver detto che credere in regole costruite dall'uomo (cioè nella democrazia parlamentare) vuol dire essere infedeli (citato in J. Warrick, *Black Flags. The Rise of ISIS*, 2015, p.47). Questa convinzione è condivisa in ambienti molto vasti.

<sup>12</sup> Così è sintetizzata la questione nella *Proposta di Direttiva* che dovrebbe sostituire la vigente Decisione Quadro del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo: "I gruppi terroristici hanno mostrato di saper utilizzare competenze avanzate nell'uso di internet e delle nuove tecnologie di comunicazione per diffondere propaganda, interagire con potenziali reclute, condividere conoscenze, pianificare e coordinare le operazioni. Internet e i social media, in particolare, hanno offerto ai gruppi radicali e terroristi nuove opportunità di rivolgersi a un pubblico vulnerabile e quindi di ottenere più facilmente il reclutamento o l'auto-radicalizzazione. L'uso di materiali di comunicazione di alta qualità (riviste, video) e un approccio decentrato, favorito da una rete di account su una vasta gamma di piattaforme di social media, permettono di divulgare rapidamente materiali terroristici e radicali, adeguando costantemente l'uso delle tecnologie dell'informazione. Internet è diventato il canale principale usato dai terroristi per diffondere propaganda e pubbliche minacce, glorificare atti terroristici atroci come le decapitazioni e rivendicare la responsabilità degli attentati."

inscindibile, con quella del messaggio. Non vi sono più ceceni, afgani ecc. ma solo credenti, unificati dal desiderio di riscatto individuale attraverso quello della comunità.

L'universalismo è in questa fase storica il potente collante ideale che tiene insieme cose tra loro assai diverse, dall'Indonesia al Bangladesh, dal Pakistan alla Cina. Focolai locali tra loro diversissimi, che vanno dalle minoranze oppresse (gli Uiguri, ad esempio, o la piccola minoranza Rohingya in Myanmar) a movimenti politici aggressivi, dalle Filippine all'Indonesia, in grado di condizionare dall'interno politiche legislative e di *Law Enforcement*.

Se queste ragioni locali di conflitto prenderanno la strada apocalittica della liberazione universale, la sfida dei prossimi anni sarà ancora più dura di quella di oggi. L'ISIS è in grande difficoltà nei territori siriano-irakeni e anche in Libia sembra non riuscire ad affermare un effettivo controllo territoriale. Sono buone notizie: il fallimento della politica di espansione a partire da stati in formazione si rifletterà sulle disponibilità finanziarie e – più in profondità – sul richiamo jihadista, legato come esso è alla vittoria come segno di consenso divino. L'universalizzazione del messaggio attraverso l'accezione apocalittica della religione invece resterà. Non ho gli strumenti di analisi per prevedere se questo porterà a un nuovo radicamento altrove (nell'Africa subsahariana, ad esempio, o in estremo oriente, o in altri Paesi del centro Asia) oppure se vi sarà una convergenza verso la strategia qaidista di attacco ai Paesi europei e agli Stati Uniti. Diceva Marx (Groucho, non Karl) che la predizione è sempre rischiosa, soprattutto quando riguarda il futuro... Certamente dovremo però attrezzarsi per un lungo periodo in cui la minaccia si ripresenterà in forme nuove. Parte di questa minaccia sarà costituita dai circa 5.000 "combattenti terroristi stranieri", provenienti da Paesi Europei, che fino alla fine del 2016 avevano raggiunto i territori controllati dall'ISIS<sup>13</sup>. Quale ne sarà il destino? Come si inseriranno nelle dinamiche delle organizzazioni che li hanno reclutati?

Solo questa comprensione del rapporto tra mezzi e finalità consente di valutare appieno il modo in cui si rapporta il terrorista individuale (il *Lone Wolf*) rispetto all'organizzazione, con riflessi sulla strutturazione delle fattispecie, sia a livello associativo che di anticipazione della sanzione penale rispetto a condotte strumentali, come l'autoaddestramento. Le analogie con lo spontaneismo armato e con l'*arcipelago* sono solo superficiali.

Un'analisi approfondita, poi, potrà fornire elementi utili per comprendere come effettivamente funzioni il rapporto tra l'attentatore solitario e l'organizzazione. Si vedrà quindi che vi sono diverse potenzialità di rapporto, che vanno dalla mera ispirazione (il messaggio propagandato attraverso strumenti di comunicazione, soprattutto via web, raggiunge il soggetto senza alcun contatto e lo induce a seguire le suggestioni) alla guida diretta, attraverso i normali strumenti di comunicazione criptati, come *WhatsApp* e simili, fino ai minuti immediatamente precedenti all'azione, come è risultato in un recente attentato fallito in India. Le sfumature tra questi due estremi sono molte e comprendono il dialogo continuativo con reclutatori ma non necessariamente contatti di tipo organizzativo.

Il meccanismo di funzionamento della diffusione orizzontale del proselitismo e del reclutamento vero e proprio, ma nel costante e formalizzato riferimento a una struttura centrale dello Stato Islamico è ben visibile, per fare un esempio, nei provvedimenti cautelari (richiesta del pubblico ministero e ordinanza del GIP di

---

<sup>13</sup> Stime tratte dalla "proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo". La relazione *Europol* sulla situazione e sulle tendenze del terrorismo nell'Unione europea (TE-SAT), 2015, stimava in 3.000 il numero alla fine del 2014.

Roma) che concerne il sito *i7ur*<sup>14</sup>, *Gli amanti delle Vergini*. Il lungo periodo di osservazione ha consentito di individuare le tecniche utilizzate nella gestione del sito, la sua struttura interna, l'utilizzo di contatti esterni, l'impiego per le comunicazioni riservate delle molte possibilità offerte dalla criptazione commerciale; ha consentito di individuare le tematiche maggiormente esercitanti vis attrattiva e le tecniche di convincimento. Ciò che mi sembra però più interessante e originale è l'individuazione del rapporto tra il sito, autogestito, e la "certificazione" attraverso una verifica da parte di un sito centrale, basato in zona controllata da ISIS; interessante anche la modalità di questa certificazione e le cautele per evitare infiltrazioni di sotto copertura o virus. Le difficoltà di certificazione vengono superate quando i gestori del sito basato in Italia riescono a guadagnare il supporto di un importante leader religioso, appena scarcerato. Questo valore aggiunto consente di superare le perplessità e fa guadagnare la certificazione e dunque l'ingresso a pieno titolo nel circuito dei siti legittimati. Come si vede, dalla ben accolta diffusione spontanea di messaggi al pubblico della rete, il passaggio all'appartenenza comporta la creazione di vincoli e di responsabilità. Testimonianza davvero interessante dell'intreccio tra centralizzazione e spontaneità.

Questo intreccio può essere ricostruito anche sotto un altro angolo di visuale. L'utilizzo come armi di strumenti di uso comune (autovetture, coltelli ecc.) costituisce insieme messaggio politico potente, collegato all'idealità dell'organizzazione (non siete al sicuro da nessuna parte e con nessun mezzo e la nostra forza è tale da motivare chiunque), e una necessità organizzativa, quando non è possibile altro. Esso consente la continuità della lotta anche in contesto fortemente avverso e con legami più o meno stretti tra i singoli e l'organizzazione, tra i contatti via etere e quelli diretti, a seconda delle possibilità concrete, derivanti anche dall'efficacia della prevenzione/repressione.

Le organizzazioni jihadiste, opportunistiche come tutte le organizzazioni non costrette da vincoli normativi, possono comunque ricorrere ad altre forme organizzative o di azione, tutte le volte che ciò è possibile ed è coerente con la linea politica.

E' anche prevedibile il futuro utilizzo di strumenti di distruzione che si rendono disponibili a seguito della conquista di arsenali militari, come i gas tossici, in quanto non incompatibili con le strategie di attacco indiscriminato sin qui seguite.<sup>15</sup>

Tutti questi argomenti sono in realtà discussi nei documenti Jihadisti (sequestrati nei processi penali o in azioni di guerra) e nei siti e nelle riviste. Essi sono oggetto della comunicazione di rivendicazione degli attentati. Anche i terroristi hanno necessità di discutere e di convincere i propri aderenti e dunque occorre prendere quello che dicono per il suo valore facciale. Poi si approfondirà con l'analisi ma è necessario partire da quello che scrivono e dicono e dunque dai riferimenti politici e religiosi di fondo che vengono esplicitati e dalla relazione che essi pongono con la strategia di azione.

L'analisi diviene quindi centrale. Essa non è però raccolta di dati e loro interconnessione. Questa è solo la premessa dell'analisi, che richiede l'intervento interpretativo dell'uomo, attraverso un complesso di conoscenze multidisciplinari. *Molecola*, il potente strumento informatico della Guardia di Finanza nel crimine

---

<sup>14</sup> *i7ur* utilizza simboli e lettere arabe e dunque sintetizza il nome lungo del sito che è appunto *Gli Amanti delle Vergini*.

<sup>15</sup> Vi sono indicazioni circa la disponibilità e i primi utilizzi, in Libia e in Siria, di gas Sarin. Il primo impiego a me noto per finalità di terrorismo risale alla fine degli anni '70, in Cile. E' emerso nell'ambito delle indagini sull'attentato Leighton, condotte dalla Procura di Roma, che Michael Townley lo produsse per conto della DINA, nella casa-laboratorio di Lo Curro, con l'aiuto di chimici diretti da Eugenio Berrios, in seguito assassinato. Il gas avrebbe dovuto essere utilizzato per eliminare oppositori, inducendo al contempo terrore. E anche possibile, ma non mi risulta provato, che il gas sia stato sperimentato anche su oppositori politici, che certamente furono sequestrati in Lo Curro. L'uso di massa del Sarin si ebbe nel 1995 nell'attentato alla metropolitana di Tokio, nel quale morirono 12 persone.

organizzato, è utilissimo ma non è ancora analisi. Di particolare importanza è che la DNA si attrezzi per elevare ulteriormente la capacità di analisi, basata sulla raccolta di dati del SIDDA-SIDNA ma necessitante l'elaborazione di analisti professionali delle diverse specializzazioni. Esempio in questo senso è l'innovativo sforzo del Dipartimento Informazioni per la Sicurezza per dotare le Agenzie di professionalità adeguate, con un salto culturale che ci fa comprendere quanta strada è passata dalle grossolane operazioni di qualche anno fa, imitative di altri approcci.

Un'analisi di prospettiva potrebbe, ad esempio, valutare la possibilità che movimenti di estrema destra superino la xenofobia come collante necessitato per la ricerca del consenso, di cui come abbiamo visto non hanno necessariamente bisogno nella fase fondante, e ritornino all'antica valorizzazione del rapporto con l'Islam politico in funzione antisemita e di valorizzazione della concezione autoritaria della comunità. Aspetti, questi, già alla base di ideologi nati dai movimenti degli anni '70, come Carlo Terracciano.

Il terrorismo jihadista non si affronta solo con la repressione penale o con la prevenzione in senso stretto.

Si vince con politiche di confronto (dunque non solo di dialogo interreligioso) con i rappresentanti delle comunità islamiche; confronto serrato sui principi, su ciò che è rinunciabile e ciò che non lo è; confronto sulla condivisione di alcuni valori di libertà individuale e collettiva come presupposto di ogni integrazione. Si vince con politiche di contrasto dell'emarginazione e di effettiva integrazione su base paritaria, nelle due direzioni, senza rinunciare al modo di vita che abbiamo conquistato in decenni di sacrifici e di lotte.

Su queste politiche siamo ancora in ritardo, troppo sicuri che il nostro non-modello (di lasciar fare e sperare...) sia migliore di quelli dell'assimilazione o del riconoscimento delle comunità, ai quali guardiamo con qualche aria di superiorità, del tutto infondata.

E' molto importante l'approccio comprensivo che il Ministro dell'Interno ha avviato. Segnale tra i tanti spunti di interesse il lavoro sui segnali di radicalizzazione, campo nel quale il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria è all'avanguardia. Riuscire a percepire sin dalla fase iniziale il processo di radicalizzazione avviatosi in comunità ristrette (dalla famiglia, ai luoghi di preghiera, al carcere) è molto importante per l'approccio preventivo in senso lato; esso però sconta la capacità di dissimulazione, che non è solo ovvia difesa nei confronti delle investigazioni ma teorizzazione anch'essa radicata in interpretazioni correnti degli obblighi di osservanza dei precetti religiosi.

Conoscere a fondo anche questi meccanismi è impegno delle nostre strutture per la formazione dei magistrati.

In questo contesto è fondamentale l'appoggio alle componenti moderate dell'islam politico e – nei limiti in cui è possibile separarlo – religioso. Le esperienze tunisina e marocchina sono una grande speranza, proprio perché così diverse tra loro nei presupposti e nelle strade percorse. Il fatto che entrambe abbiano posto la questione della libertà religiosa come parte di quei percorsi ci dice molto su quanto tali aspetti siano importanti anche laddove, come nei Paesi europei, essi non ricevano l'*enforcement* pubblico.

La sfida si vince anche con politiche criminali adeguate, che tengano in conto questa complessa realtà nelle sue potenzialità espansiva. Su questo siamo invece avanti. Questa occasione di studio ne parlerà a lungo e – a giudicare dai relatori – molto approfonditamente. Qui basti rilevare che il modello italiano di contrasto del terrorismo nel rispetto delle garanzie individuali, conquistato negli anni del terrorismo interno, è ancora l'unico che può consentire di affrontare la sfida attuale e quella futura, pena non solo la perdita dei valori per i quali vale la pena di combattere, ma soprattutto l'inefficacia dell'approccio non garantisco, per le stesse

ragioni per le quali lo si rifiutò negli anni settanta e per le quali riteniamo che una spinta potente alla radicalizzazione odierna sia venuta dagli errori compiuti nella *War on Terror* degli anni 2000<sup>16</sup>.

Credo che gli interventi legislativi che hanno anticipato il momento della sanzione penale non abbiano rotto questa tradizione di legalità. Da un lato essi hanno compreso fino in fondo gli aspetti di novità di cui ho innanzi parlato. Basti pensare alle fattispecie che puniscono condotte individuali che si inseriscono nel contesto di relazioni non necessariamente dirette che costituiscono uno degli aspetti di novità. Particolarmente efficaci mi paiono le norme in materia di arruolamento, di addestramento e di auto-addestramento; al contempo esse mi paiono rispettose del principio di offensività. L'interpretazione che la Cassazione ha dato recentemente della fattispecie di arruolamento (Sez. 1<sup>a</sup> 12/9/2015, Elezi) oltre a porre chiare basi di delimitazione rispetto a fattispecie analoghe (artt. 244 e 288 c.p.) e a delimitare l'offensività della condotta, mi pare anche che consenta di individuare gli spazi residuali (e proprio per questo molto importanti per le ragioni che ho sin qui illustrate) rispetto al delitto di partecipazione all'associazione con finalità di terrorismo, da un lato, e con l'accordo rilevante ex art. 304 c.p. La conoscenza dei meccanismi di azione delle nuove entità terroristiche contribuisce a interpretazioni che siano al contempo rispettose dei limiti costituzionali ed efficaci nel consentire di punire le diverse condotte che si presentano per la prima volta.

A questi requisiti di puntuale rapporto con la specificità del terrorismo attuale mi sembrano attenersi le fattispecie che incriminano a diverso titolo le condotte di apologia e di istigazione, considerando il peso che ha non solo l'istigazione via web (e perciò giustamente aggravata) ma anche l'istigazione che si attui attraverso la fatwa e cioè la decisione a contenuto politico-religioso<sup>17</sup>.

Analoghe riflessioni possono farsi in materia di strumenti di indagine. Per fare un esempio recente, la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite in materia di captatore informatico è un felice bilanciamento tra l'esigenza di utilizzare uno strumento indispensabile per aggirare il sempre più diffuso utilizzo di mezzi di comunicazione criptati, favorito per esigenze commerciali dalle entità sovranazionali che gestiscono in un regno immateriale le nostre vite, e quella di limitarne l'uso alle reali necessità e con limiti chiari di garanzia. La Procura generale presso la Cassazione ha dato un esemplare contributo alla formazione del convincimento dei giudici, con argomentazioni approfondite.

---

<sup>16</sup> Nella risoluzione 2178(2014), il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ribadisce l'obbligo di tutti gli Stati di rispettare il diritto internazionale in materia di diritti umani nella lotta contro il terrorismo, sottolineando che il rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto è essenziale per il successo dell'azione antiterroristica. Il mancato rispetto dei diritti umani e degli altri obblighi internazionali contribuisce infatti, secondo il Consiglio di sicurezza, ad acuire la radicalizzazione e favorisce un senso di impunità. Per questi aspetti e per le caratteristiche dell'approccio di *War on Terror*, rinvio ai miei scritti su *Limes* ed *Esprit*, citati nella nota 18.

<sup>17</sup> Il reato di "pubblica provocazione a commettere reati di terrorismo" è stato introdotto dalla decisione quadro 2008/919/GAI (che definisce un nuovo reato all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a)) al fine di attuare l'articolo 5 della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione del terrorismo. Ai sensi di tale disposizione sono considerati atti perseguibili, per esempio, l'esaltazione di attentatori suicidi, l'incoraggiamento ad aderire a jihad violente, l'incitazione diretta a uccidere gli infedeli, la giustificazione del terrorismo o la diffusione di messaggi o immagini di brutali assassini quale mezzo per pubblicizzare la causa dei terroristi o dimostrare il loro potere, laddove tale comportamento crea di fatto il rischio che siano commessi atti terroristici a condizione che i messaggi siano diffusi allo scopo di favorire le attività terroristiche (non necessariamente quelle di un gruppo terroristico specifico). Tali messaggi e immagini possono comprendere anche quelli che denigrano le vittime del terrorismo e le loro famiglie. Le disposizioni intendono inoltre assicurare che sia perseguibile penalmente la diffusione in internet di messaggi che incoraggiano la perpetrazione di reati terroristici.

Non credo che la nostra elaborazione giurisprudenziale sia disattenta a questi aspetti di garanzia. Non credo che corriamo il rischio di un diritto penale del nemico, neppure sotto le mentite spoglie di un diritto di lotta e a legalità differenziata.

Dobbiamo però essere consapevoli che non siamo vaccinati una volta e per tutte contro il pericolo di derive securitarie. Al momento sembra che queste politiche, che pure si agitano sullo sfondo, non si possano incarnare né in strumenti legislativi né in interpretazioni giurisprudenziali. Cosa succederebbe però se terribili attentati iniziassero a succedersi anche nel nostro Paese? Ci confermeremmo coraggiosi o ci renderemmo conto che eravamo solo distratti?

Uno studioso attento e fortemente impegnato nel rispetto delle garanzie ha recentemente posto questo tema<sup>18</sup>, suggerendo una netta distinzione tra politiche di lotta (riservate alla fase delle indagini e alla prevenzione) e politiche penali di garanzia. Egli ha posto la questione nel più generale contesto che ho innanzi descritto, consapevole della insufficienza della sola risposta penale interna. La questione è stata affrontata dal nostro legislatore, che non a caso ha previsto misure di prevenzione personali e patrimoniali anche in questo campo. La preoccupazione di chi pone il problema non è però limitata a questo, pur importante, aspetto e riguarda il pericolo di torsione dello strumento penale ad altri fini. Si tratta di un dibattito che abbiamo già attraversato negli anni 80 (con le politiche del doppio binario) e che oggi si propone con nuova forza.

Questa posizione richiama quella di Bruce Ackerman, grande costituzionalista statunitense, *liberal*, cui si devono importanti studi sulle libertà alle radici della storia americana. Di fronte allo stravolgimento degli assetti costituzionali derivanti dalla *War on Terror* e dall'affermazione di *poteri inerenti* alla figura del presidente (di cui abbiamo qualche recente e un po' sgangherata eco nella polemica di Trump con il giudiziario), Ackerman propone una "scala mobile costituzionale", con riduzione progressiva e a tempo delle garanzie e dei rapporti tra poteri, al fine di preservarne l'integrità per i tempi normali.

Non credo che la strada suggerita sia quella giusta. Mi sembra che la preoccupazione che si perdano le garanzie in favore della sicurezza, finirebbe così per divenire una profezia che si auto-avvera. La giurisprudenza e le prassi, anche nella fase delle indagini, mostrano quanto si sia ancora lontani da quella torsione e quanto siano ancora efficaci gli anticorpi. Di tutto questo si parlerà nelle giornate del corso, basti qui pensare alle ormai molte sentenze della Suprema Corte in materia di idoneità della condotta rispetto ai fini e ai reati di dolo specifico. Anche le applicazioni recenti delle fattispecie di apologia e istigazione o di reclutamento o di organizzazione del viaggio per unirsi all'organizzazione hanno meritato commenti rispettosi. Semmai recenti sentenze (mi riferisco in particolare alla Cassazione, 48001/16 del 14 luglio 2016, Hosni e altri) pongono l'opposto problema di una difficile accettazione delle diversità organizzative derivanti dal complesso fenomeno che ho innanzi descritto, cosicché la parametrizzazione dei criteri per l'indagine in fatto circa l'esistenza di un'idonea struttura organizzativa rispetto ai fini non può prescindere dalla ricognizione fenomenologica di come effettivamente operano le nuove forme organizzative. La struttura cellulare di al-qaidiana memoria, o quella reticolare che ci riporta allo spontaneismo armato dei NAR non sono più le uniche forme possibili di organizzazione lasca.

---

<sup>18</sup> M. Donini, in particolare *Lotta al terrorismo e ruolo della giurisdizione. Dal codice delle indagini preliminari a quello postdibattimentale*, rielaborazione della relazione tenuta al Convegno di Pisa *Terrorismo Internazionale e politiche della sicurezza*, pubblicata su *Questione Giustizia online*. Le medesime tematiche erano state affrontate da Donini in *Diritto Penale di lotta. Ciò che il dibattito sul diritto penale del nemico non può limitarsi ad esorcizzare*, in *Studi sulla questione criminale*, 2/2007. Sulla *war on terror* e sul differente approccio italiano rinvio ai nostri *Ciò che non dobbiamo imparare dall'America*, Limes, febbraio 2007 e *Une alternative à la «guerre contre le terrorisme»*. *L'expérience italienne*, in *Esprit*, 2007.

Tuttavia il problema esiste. Esso si pone però in termini diversi, a mio parere; non tanto per il rapporto tra *intelligence* e processo penale, ben gestibile con la struttura attuale della relazione tra le due aree, bisognevole solo di qualche aggiustamento. Tornando per un momento all'esempio del captatore informatico, mi sembra necessaria una disciplina del suo uso "offensivo", dalla perquisizione informatica occulta (che è in corso di disciplina legislativa) alla potenzialità distruttiva degli apparati informatici ostili, al di là del sequestro preventivo oggi già possibile, fino all'interferenza attiva nelle comunicazioni (tema che si lega alle attività sotto copertura). Più in generale, va affrontato con decisione il tema della disciplina sovranazionale che attualmente consente asimmetrie regolamentari e veri e propri vuoti di potere che rendono i grandi conglomerati privati in grado di compromettere la sicurezza per ragioni commerciali. Terreni tutti che vanno affrontati con determinazione per assicurare anche in essi il principio di legalità, nelle forme in cui può essere praticato in un mondo complesso e in continuo cambiamento.

Sin qui siamo nel terreno che ci è ben noto. Non abbiamo ragione di uscirne.

E' poi evidente che è necessario armonizzare a livello internazionale, innanzitutto europeo, la disciplina penale e degli strumenti di indagine<sup>19</sup>, ponendo così la base anche di una maggiore integrazione tra istituzioni deputate al contrasto, come riconosce<sup>20</sup> la *Proposta di Direttiva* del Consiglio e del Parlamento Europeo, più

---

<sup>19</sup> Nel maggio 2015 è stato adottato un Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, che attua alcune disposizioni in materia di diritto penale previste dalla risoluzione UNSCR 2178(2014), in particolare dal paragrafo operativo n. 6. Il Protocollo addizionale integra la Convenzione del Consiglio d'Europa, che già prevede la qualifica come reato di alcuni reati terroristici. Di conseguenza, il Protocollo prevede che siano qualificati come reato i seguenti atti: la partecipazione a un'associazione o a un gruppo a fini terroristici (articolo 2), l'atto di ricevere un addestramento a fini terroristici (articolo 3), i viaggi o i tentativi di intraprendere viaggi all'estero a fini terroristici (articolo 4), la fornitura o la raccolta di fondi che consentono tali viaggi (articolo 5) e l'organizzazione o l'agevolazione di tali viaggi (articolo 6). Richiede inoltre alle Parti di rafforzare lo scambio tempestivo di informazioni tra loro (articolo 7).

<sup>20</sup> "Le disposizioni nazionali di diritto penale devono essere più coerenti, globali e allineate in tutta l'UE per consentire di prevenire e perseguire efficacemente i reati connessi ai combattenti terroristi stranieri e per rispondere adeguatamente alle accresciute sfide pratiche e giuridiche transfrontaliere".

volte citata. Le linee che emergono dalla proposta convergono con quelle seguite dal nostro Paese<sup>21</sup> e anche questo sembra indice della adeguatezza e rispettosità dei diritti di quell'approccio<sup>22</sup>.

Il problema è costituito dal rapporto tra lo strumento penale e l'esistenza di un vero conflitto di tipo classico, guerreggiato su diversi terreni e territori e ormai sempre più legato a quello interno. Anche questa guerra ha subito profondi cambiamenti, rispetto tanto al concetto classico di conflitto tra entità riconoscibili e su territori determinati, tanto rispetto a quello di guerra non convenzionale, sorto con l'esplosione dei conflitti a forte caratterizzazione politica. La guerra che si sposta continuamente nei confini territoriali,

---

<sup>21</sup> Approccio che peraltro si era negli anni passati dipanato in costante dialogo con le indicazioni provenienti dalle fonti sovranazionali. Una rassegna di questo aspetto può essere trovata in Roberto Wenin, *Una riflessione comparata sulle norme in materia di addestramento per finalità di terrorismo*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2016; L. Staffler, *Politica criminale e contrasto al terrorismo internazionale alla luce del d.l. antiterrorismo del 2015*, in *Archivio Penale*, 2016, collega la rassegna alla modificazione delle manifestazioni della minaccia e ha un'ampia bibliografia. Secondo la relazione alla *Proposta*, "oltre alle modifiche necessarie per garantire il rispetto degli obblighi e delle norme internazionali, occorrono misure generali che tengano conto dell'evolvere della minaccia terroristica e dell'esigenza di strumenti appropriati per agevolare le indagini e l'azione penale relative a tutte le modalità operative dei terroristi, evitando gravi lacune nella risposta a livello di giustizia penale. In questo spirito, il progetto di direttiva propone di qualificare come reato anche i seguenti comportamenti: tentativo di reclutamento e addestramento, viaggi all'estero al fine di partecipare alle attività di un gruppo terroristico e finanziamento dei vari reati terroristici definiti nel progetto di direttiva. Inoltre, dato l'evolvere della minaccia terroristica che si aggiunge alla minaccia derivante dai combattenti terroristi stranieri che si recano in paesi terzi per intraprendere attività terroristiche, la proposta prevede anche la criminalizzazione dei viaggi in qualsiasi paese, compresi quelli nell'UE e compreso il paese di cui l'autore del reato è cittadino o in cui risiede. Data la necessità di contrastare diverse forme di sostegno ad attività terroristiche, comprese le operazioni commerciali e l'importazione e l'esportazione di beni destinati a favorire l'esecuzione di reati terroristici, la proposta chiarisce altresì che qualsiasi sostegno materiale di questo tipo è contemplato dalle disposizioni della direttiva. La proposta migliora inoltre le disposizioni vigenti in merito al concorso, all'istigazione e al tentativo, nonché le norme sulla giurisdizione, per garantire la coerenza e l'applicazione efficace delle relative disposizioni ed evitare lacune. Infine, la proposta contiene disposizioni aggiuntive che disciplinano misure di sostegno specifico alle vittime del terrorismo".

<sup>22</sup> Nella *Proposta di Direttiva* si dà spazio al tema della giurisdizione nazionale, anche quando gli atti punibili siano commessi all'estero, a determinate condizioni. Articolo 21: Giurisdizione ed esercizio dell'azione penale – La disposizione, già contenuta all'articolo 9 della decisione quadro 2002/475/GAI e applicabile a tutti i reati summenzionati, impone che alle autorità giudiziarie sia conferita la competenza giurisdizionale per avviare indagini, perseguire e rinviare a giudizio i reati definiti nella presente direttiva. La disposizione si fonda sul principio di territorialità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), in base al quale ciascuno Stato membro deve stabilire la propria competenza giurisdizionale per i reati di terrorismo commessi in tutto o in parte del suo territorio. L'articolo 9, paragrafo 1), lettera b), e l'articolo 9, paragrafo 4, possono essere considerati un'applicazione di questo principio. Inoltre, ciascuno Stato membro deve disporre di competenze giurisdizionali extraterritoriali per i reati di cui agli articoli da 1 a 4, quando l'autore del reato ne è cittadino o vi risiede oppure il reato è commesso contro le sue istituzioni o la sua popolazione o contro un'istituzione dell'Unione europea o un organismo creato conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea o al trattato sull'Unione europea, e che ha sede nello Stato membro in questione. L'articolo 9, paragrafo 3, stabilisce la giurisdizione necessaria per l'applicazione del principio "aut dedere aut iudicare", secondo cui gli Stati membri devono essere in grado di perseguire i reati di terrorismo nel caso in cui si rifiutino di estradare una persona indagata o condannata. Infine, l'introduzione di norme di competenza giurisdizionale estesa impone inoltre di definire criteri per risolvere i conflitti positivi di competenza giurisdizionale che potrebbero sorgere tra Stati membri. A tal fine, l'articolo 9, paragrafo 2, presenta un elenco dei fattori che devono essere presi in considerazione in ordine di sequenza." La *Proposta* recepisce l'esperienza italiana in materia di giurisdizione nazionale in acque internazionali, in applicazione della Convenzione di Palermo, dei suoi Protocolli Addizionali, e della definizione che ne risulta di crimine transnazionale. Anche a seguito delle difficoltà incontrate dall'Italia nei rapporti con Paesi che pure avevano sottoscritto e ratificato la Convenzione, come l'Egitto, è stata infine approvata un'integrazione della Convenzione, che prevede un meccanismo di verifica dello stato di sua attuazione. Il complesso di queste previsioni fornisce uno strumento importante alla giurisdizione nazionale per affermarsi anche nei casi in cui le condotte illecite vengano compiute al di fuori del suo territorio.

nell'individuazione dei combattenti, nei mezzi utilizzati pone problemi etici e giuridici che il diritto umanitario di guerra non sembra in grado di risolvere.

E' dunque necessario affrontare con coraggio e intelligenza, sin da ora, il tema del rapporto tra la parte dell'azione di contrasto interna e quella che si svolge all'estero; tra diritto penale e guerra guerreggiata. Per il momento esso è sullo sfondo perché, come ci ha detto Barak Obama, siamo *free riders*, siamo saliti a bordo e non abbiamo pagato il biglietto. Ma anche la parte della lotta al terrorismo che si svolge all'estero non è – non può essere – terra di nessuno, terra illegale. Non possiamo scrivere sulla mappa *Hic Sunt Leones*.

Non ho risposte. Ho solo domande. So però che con le indagini e con i processi sul sequestro e la tortura di Abu Omar abbiamo conquistato a livello internazionale, nella comunità dei giuristi, un grande rispetto che potremmo utilizzare per non limitarci a guardare.

Concludo con quello che ho scritto nell'intervento inaugurale dell'Anno giudiziario:

*Nessun impegno, per quanto grande e professionalmente qualificato, può garantire in maniera assoluta la sicurezza. D'altra parte è indispensabile che il contrasto del terrorismo sia sempre rispettoso delle garanzie di libertà, che sono poi i valori fondamentali ai quali il terrorismo attenta. Come ha scritto un grande filosofo politico statunitense, Ronald Dworkin, e come ci ha insegnato la nostra storia recente, dinanzi a queste minacce alle radici della democrazia non si devono rincorrere le esigenze securitarie. E' invece necessaria l'antica virtù del coraggio.*